



# COMUNE DI BAGOLINO

## PROVINCIA DI BRESCIA

### DELIBERAZIONE N°9

#### COPIA

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

#### Adunanza Ordinaria di seconda convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER DETERMINAZIONE COSTI SERVIZIO IGIENE URBANA E APPROVAZIONE TASSA RIFIUTI ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20:00** in Videoconferenza.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

|                    | Pres./Ass. |                        | Pres./Ass. |
|--------------------|------------|------------------------|------------|
| MARCA GIANZENO     | P          | ALBERTI NICOLA         | A          |
| FOGLIO MICHELE     | P          | PELIZZARI GIANCARLO    | P          |
| STAGNOLI ELISEO    | P          | ZANGARINI PAOLO        | P          |
| MELZANI CRISTOFER  | P          | AIROLDI FRANCESCA      | P          |
| TARGHETTINI THOMAS | P          | BORDIGA ENRICO         | P          |
| MELZANI IRENE      | P          | CARE' LUCA             | P          |
|                    |            | <b>Totali Presenti</b> | <b>11</b>  |
|                    |            | <b>Totali Assenti</b>  | <b>1</b>   |

Assiste all'adunata l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **CACIOPPO ANDREA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARCA GIANZENO - SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER DETERMINAZIONE COSTI SERVIZIO IGIENE URBANA E APPROVAZIONE TASSA RIFIUTI ANNO 2021

---

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del consigliere comunale Targhettini Thomas;

**PRESO ATTO** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (I.U.C.);

**VISTI** i commi da 641 a 668 e da 682 a 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificata successivamente dall'art. 1 del decreto legge 6/3/2014, n. 16 (cosiddetto decreto salva Roma), che disciplinano la TARI;

**VISTA** la propria deliberazione n. 4 in data 30/3/2021 che approva il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TA.RI.) a seguito del D.Lgs. n. 116 del 3/9/2020;

**VISTA** la propria deliberazione n. 15 in data 12/2/2019 di approvazione del nuovo regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti;

**TENUTO CONTO** che la normativa pone in capo al Consiglio Comunale anche l'approvazione delle tariffe relative a tale tributo;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale N. 21 del 29/7/2020, con la quale era stato approvato il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di igiene urbana e la determinazione della relativa tariffa T.A.R.I. per l'esercizio 2020 con una copertura dei costi del 100% tenendo conto delle direttive ARERA qui di seguito esposte;

**RITENUTO** mantenere nella misura del 100% la copertura del costo del servizio, stabilendo altresì che tale percentuale di copertura deve provenire per il 62% dalle utenze domestiche e per il 38% dalle utenze non domestiche;

**VISTO** l'ar. 1, commi 527-528 della legge n. 205/2017 che ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti;

**VISTA** la delibera dell'ARERA n. 443/2019 recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018/2021*";

**VISTO**, in particolare, l'allegato Piano Finanziario che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione del servizio rifiuti 2018/2021;

**VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SETTORE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*"

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**EVIDENZIATO**, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nei commi da 641 a 668 e da 682 a 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificata successivamente dall'art. 1 del decreto legge 6/3/2014, n. 16;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652 della Legge 147/2013;

**CONSIDERATO** che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche e utenze non domestiche;

**RILEVATO** che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n. 158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

**PRESO ATTO** che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

**VISTO** l'art. 1.4 della deliberazione ARERA 3 marzo 2020 n. 57/2020/R/RIF che recita "*Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF*";

**TENUTO CONTO** che la gestione del servizio di igiene urbana è divisa in due sfere:

- la prima di competenza dell'Unione Pescatori Sportivi del Lago d'Idro (di seguito UPSLI o associazione affidataria), la quale ha preso in gestione il servizio di igiene urbana in qualità di vincitrice della gara d'appalto indetta dal Comune di Bagolino per la gestione del servizio di igiene urbana. L'UPSLI si occupa della raccolta domiciliare delle principali frazioni di rifiuto urbano (ovvero indifferenziato, organico, carta, vetro e plastica/lattine) e della gestione dei centri di raccolta;
- la seconda in base al modello organizzativo della società "in house", tramite affidamento a SAEVS - Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia – S.r.l., il cui capitale sociale è integralmente detenuto dalla Comunità Montana della Valle Sabbia e dai Comuni serviti dalla società stessa, la quale si occupa del trasporto dei rifiuti raccolti dall'Unione Pescatori Sportivi all'impianto di destino finale, delle attività necessarie per dotare i centri di raccolta del Comune di Bagolino di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti e delle attività complementari alla raccolta domiciliare dei rifiuti (svuotamento contenitori dedicati alla raccolta di farmaci scaduti e pile esauste);

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal Comune di Bagolino ai sensi dell'art. 1, punto 4 della citata deliberazione ARERA, sulla base dei dati forniti dalle società che gestiscono il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti SAEV e UPSLI;

**ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36;

**CONSIDERATO** che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

**ATTESO** che l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- Suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- Determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo *"è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati"*;

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'art. 4 del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- Tasso di inflazione programmata;
- Miglioramento della produttività;
- Miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- Modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'art. 3 dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

**RILEVATO** che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/1999, favorendo la premialità per gli utenti;

**PRESO ATTO** che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'art. 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite di crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**VISTA** la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

**CONSIDERATO** che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

**EVIDENZIATO** che, nel caso suddetto, facendo riferimento al PEF, le componenti ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente, sono dettagliate al paragrafo 3.5 della relazione accompagnatoria;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) Le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) Le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) Le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) Eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

**CONSIDERATO** che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) Il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) La relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) La dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) La delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

**RILEVATO** che la Regione Lombardia non ha individuato un soggetto diverso quale Ente territorialmente competente in materia di rifiuti e pertanto il comune stesso riveste tale ruolo;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VISTO** l'articolo 1 comma 169 della legge 296/06 (legge finanziaria 2007) che dispone che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso da parte degli enti locali è stato differito al 31/3/2021;

**VISTA** la documentazione predisposta dai gestori SAEV e UPSLI e ricomposta dal Comune, redatta applicando i criteri fissati con deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, composta da:

- PEF 2021 Piano economico finanziario;
- Relazione di accompagnamento;
- Relazione tecnica;

**RITENUTO** opportuno approvare il Piano finanziario con le riduzioni previste dal comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF;

**RITENUTO** inoltre opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, procedere con l'approvazione delle nuove tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, dando atto che le stesse sono state determinate in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**DATO ATTO** che, ai sensi della legge 27/12/2013, n. 147, comma 653, come modificato dall'art. 1, comma 27, della legge n. 208/2015, i costi previsti per il PEF ammontano a € 490.000,00 e risultano essere inferiori ai costi dei fabbisogni standard pari a euro 515.606,93;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe della TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno in cui la delibera si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**VISTI** gli allegati alla presente deliberazione, che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della TARI che si intende applicare per il 2021 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

**VISTO** il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 e il documento unico di Programmazione approvati in data odierna;

**CONSIDERATO** che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'Ente Locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del "lockdown" imposto dal Governo;

**ATTESO** che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

**TENUTO CONTO** della deliberazione di ARERA n. 158/2020 "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19*" relativamente ad agevolazioni tariffarie a favore delle utenze;

**RITENUTO** opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche sulla base dei criteri indicati nella deliberazione ARERA n. 158/2020;

**CONSIDERATO** che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la

chiusura di numerose attività e imposto alle restanti regole particolarmente restrittive per lo svolgimento delle stesse;

**RILEVATO** che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si è fatto riferimento ai provvedimenti di sospensione delle attività emanati dalle autorità competenti e si è tenuto conto della realtà economica presente nel territorio e del perdurare delle difficoltà economiche in cui versano anche nella fase tre di rilancio dell'economia;

**RITENUTO** opportuno pertanto destinare parte delle risorse ricevute dallo Stato per il sostegno sociale ed economico dei comuni che rientrano nelle zone più colpite dall'emergenza sanitaria;

**VERIFICATO** che le agevolazione sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad euro 46.000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato mediante una parte del trasferimento statale ricevuto ai sensi dell'art. 112 del D.L. 34/2020, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

**VISTO** il listino prezzi per forniture di bidoni e sacchi per l'anno 2021 da applicare in caso di ulteriori o successive dotazioni che comportino il pagamento del relativo costo ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti;

**RITENUTO** che tale listino vada integrato con il costo di euro 10,00 per l'ulteriore fornitura di una tessera per l'apertura di un cassonetto allocato nei pressi del punto raccolta rifiuti di via Prada per il conferimento da parte degli utenti non residenti intestatari della TARI, dei rifiuti residuali che quest'ultimi non riescono a conferire con la normale raccolta porta a porta settimanale;

**VISTO** il parere per la regolarità tecnica reso dai responsabili del servizio e il parere per la regolarità contabile reso dal responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, T.U. del D. Lgs. del 18.08.2000, N° 267;

CON VOTI favorevoli 7, astenuti 4 (Airoldi Francesca, Bordiga Enrico, Carè Luca, Zangarini Paolo) e contrari NESSUNO, resi dai 11 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1.** di approvare il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di igiene urbana pari a € 490.000,00 e la determinazione della relativa tariffa T.A.R.I. per l'anno 2021, come meglio evidenziato nei prospetti allegati al presente atto;
- 2.** di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021 così come previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- 3.** Di riconoscere, per il solo anno 2021, in deroga all'art. 25 del Regolamento TARI, una riduzione del 25%, per le utenze non domestiche in relazione alla situazione di difficoltà economica e sociale derivante dalla pandemia da COVID-19;
- 4.** Di dare atto che le suddette riduzioni fanno riferimento ai provvedimenti di sospensione delle attività emanati dalle autorità competenti e tengono conto della realtà economica presente nel territorio e del perdurare delle difficoltà economiche in cui versano tali attività anche nella fase tre di rilancio dell'economia e trovano copertura finanziaria per la somma presunta di euro 46.000,00 al capitolo di bilancio n. 1395 finanziato dalle somme introitate di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;
- 5.** di approvare il listino prezzi per forniture di bidoni e sacchi per l'anno 2021 da applicare in caso di ulteriori o successive dotazioni che comportino il pagamento del relativo costo ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti;

- 6.** di stabilire in euro 10,00 il costo per la fornitura di una tessera per l'apertura di un cassonetto allocato nei pressi del punto raccolta rifiuti di via Prada per il conferimento da parte degli utenti non residenti intestatari della TARI, dei rifiuti residuali che quest'ultimi non riescono a conferire con la normale raccolta porta a porta settimanale;
- 7.** Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione di approvazione della TARI 2021 e del relativo piano finanziario, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione, sul portale del Federalismo fiscale;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,

**DELIBERA**

con voti favorevoli N. 7, astenuti 4 (Airoldi Francesca, Bordiga Enrico, Carè Luca, Zangarini Paolo) e contrari NESSUNO, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente,

IL PRESIDENTE  
F.to MARCA GIANZENO

Il Segretario Comunale  
F.to CACIOPPO ANDREA

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 31-03-2021 n. pubb. 230 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.  
Li , 31-03-2021

Il Segretario Comunale  
F.to CACIOPPO ANDREA

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**  
(Art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-03-2021 (3° e 4° comma dell'art. 134, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267).

Li, 30-03-2021

Il Segretario Comunale  
F.to ANDREA CACIOPPO

---

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li , 31-03-2021

Il Segretario Comunale  
ANDREA CACIOPPO